La democrazia sindacale tra autonomia e legislazione

di Francesco D'Alessandro

Il mondo corre. Il mondo del lavoro, forse, corre ancor di più di fronte alla sfida della modernità del nuovo millennio. E' necessario prendere atto di questo mutamento continuo, rappresentare al meglio il mondo del lavoro e i diritti dei lavoratori alle prese con queste nuove esigenze. Dopo un sessantennio di astensione legislativa, durante il quale il sindacato ha sempre trovato equilibri al suo interno e verso la parte datoriale nel rappresentare e auto regolamentare le relazioni industriali nel nostro Paese, il "caso Fiat" ha riaperto il dibattito su rappresentanza e rappresentatività nel mondo sindacale.

Questo risveglio è dovuto al maturarsi dell'idea che fosse ormai necessario creare le condizioni normative al verificarsi delle quali il conflitto tra i sindacati risulti non più legittimo rispetto alla necessità di trovare una soluzione alla necessità di esprimere in modo chiaro la rappresentanza dei lavoratori. Da qui l'iniziativa annunciata dal Governo di mettere mano ad una legge sulla rappresentanza sindacale, dando piena attuazione all'art. 39 della Costituzione che disciplina la libertà di organizzazione sindacale.

Si è aperto così un tema, quello dei rapporti tra politica e sindacato, che va ben oltre la problematica del "come contare i voti" e dei rapporti di forza tra sindacati, poiché quando si discute di una legge sulla rappresentanza significa, in buona sostanza, andare ad intervenire nel rapporto tra parti sociali e Stato, prendendo una decisione che certamente non è una decisione neutra. E' stato autorevolmente commentato che questa riforma non sarebbe di minor valenza della riforma della legge elettorale, approvata recentemente dal Parlamento. Se è vero che manca, a causa dell'assenza di una legislazione ordinaria in merito, la qualificazione giuridica delle associazioni sindacali per cui all'obbligo di iscrizione in pubblici registri, così come previsto dall'art. 39 della Costituzione, non è stato mai dato seguito a questa lacuna giuridica ha dato risposta l'evoluzione della giurisprudenza in materia. Infatti, sotto il profilo della qualificazione giuridica i sindacati, possono essere classificati, a livello civilistico, solo come associazioni non riconosciute, ancorché prive di personalità giuridica, ma si è riusciti a gestire per via giurisprudenziale questa problematica.

L'individuazione corretta della natura giuridica delle organizzazioni sindacali comporta, infatti, il mettere a fuoco la titolarità di queste organizzazioni nella stipula dei contratti collettivi nazionali, che hanno nella pratica un'applicabilità "*erga omnes*", cioè per tutti i lavoratori interessati, iscritti e non iscritti ai sindacati. Allargando la base del mandato sindacale non solo rispetto a quello attribuito dai singoli lavoratori al sindacato da essi scelto (principio di rappresentanza) ma attribuendo all'ente sindacale anche una titolarità, in quanto portatore nell'ordinamento di interessi collettivi (principio di rappresentatività) si è riusciti